



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FROSINONE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	FERRARA	COSTANTINO	Presidente
☐	NUZZI	MICHELE	Relatore
☐	ISOLA	DONATO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 198/2017
depositato il 17/03/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKQ017K02366 IRPEF-ADD.REG. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKQ017K02366 IRPEF-ADD.COM. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKQ017K02366 IRPEF-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKQ017K02366 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKQ017K02366 IRAP 2011

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FROSINONE

proposto dal ricorrente:

MANZARI VALERIO

VIA SAN DOMENICO VERTELLE 29 03043 CASSINO FR

difeso da:

LEONI LORIS

VIALE GIACOMO MATTEOTTI 2 03100 FROSINONE FR

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 198/2017

UDIENZA DEL

21/07/2017 ore 09:30

N° 712/2017
Set. 2^a

PRONUNCIATA IL:

21 LUG. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

07 AGO. 2017

Il Segretario

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, Manzari Valerio, rappresentato e difeso dal Dott. Leoni Loris e domiciliato come in atti, impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione dei maggiori compensi per l'anno 2011, ai fini dell'Iva e delle imposte dirette.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato ed eccepiva vari motivi, ben 11, in gran parte concentrati sulla legittimità dell'atto e, in conclusione, anche nel merito.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni del 27 aprile 2011, resistendo su tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto, così come l'infondatezza della richiesta di sospensione.

Concessa la sospensione, all'udienza pubblica, sentite le parti, la Commissione decide come da seguente motivazione.

Motivi della decisione

Le questioni pregiudiziali di legittimità sollevate dalla parte ricorrente si palesano tutte infondate e meritevoli di rigetto.

Nell'ordine, riguardo alla censura relativa alla mancata autorizzazione da parte del Direttore dell'Ufficio fiscale, nelle controdeduzioni è dimostrata la reggenza da parte del firmatario della suddetta autorizzazione, affidata dall'allora Direttore con atto esibito in questa sede; per cui l'autorizzazione è regolare e gli elementi attinti nella verifica non sono affatto illegittimi, così da determinare a cascata la nullità dell'accertamento.

Sulla presunta inesistenza giuridica o nullità relativa al difetto di sottoscrizione, anche tale censura è infondata alla luce della documentazione versata in atti dalla resistente Agenzia delle Entrate, che deposita una delega di firma motivata, nominativa e a tempo determinato, dimostrando allo stesso tempo la qualifica dirigenziale del delegante e l'appartenenza alla carriera direttiva (terza area) del delegato. Parimenti infondata è la questione relativa all'apposizione di una firma

soltanto digitale e non fisica, poiché tale aspetto è la conseguenza della corretta applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale e non integra alcuna violazione di Legge.

Quanto alla giuridica inesistenza dell'atto perché non rispondente allo schema tipico, in quanto carente dell'indicazione della sospensione, l'eccezione è infondata poiché il richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera b) del DL 78/2010, quello che secondo il ricorrente mancherebbe, è invece contenuta alla pagina 28 dell'accertamento.

Anche l'eccezione della nullità della notifica è infondata e a tale conclusione si perviene dalla stessa descrizione operata dal ricorrente, nonché dal fatto che la procedura di notificazione si è anche conclusa positivamente e come da rito, con il ritiro da parte del contribuente del plico previamente depositato dal notificante, ai sensi dell'articolo 140 del c.p.c., da cui deriva la contestuale infondatezza dell'eccezione di decadenza dei termini d'accertamento, posto che l'atto è stato regolarmente inviato nel 2016 per accertare la dichiarazione dei redditi 2012, riferita all'anno 2011.

Neppure è fondata la doglianza relativa all'indicazione dell'aggio, in verità neppure di semplice comprensione e, soprattutto, non si comprende come tale vizio, quand'anche verificato, avrebbe potuto comportare l'illegittimità dell'atto nel suo complesso. Infondate sono anche le censure relative al difetto di motivazione, visto che la stessa è chiara ed è ben contrastata dal contribuente, neppure potendosi negare che il contraddittorio vi sia effettivamente stato e si è sviluppato su numerosi incontri, come si può leggere dallo stesso ricorso del contribuente.

Venendo invece alla questione di merito, il punto focale della questione si lega al corretto inquadramento giuridico da darsi alla transazione intervenuta tra il ricorrente ed il Comune di Cassino, dalla quale sono derivati i pagamenti che l'Agenzia delle Entrate intende tassare: se si tratti dunque di somme percepite a titolo di risarcimento di un danno subito (danno emergente), come sostiene il contribuente, o se siano invece delle somme da intendersi come sostitutive di un mancato guadagno (lucro cessante).

Nel primo caso, danno emergente, non si avrebbe imposizione. Nel secondo caso, lucro cessante, le somme andrebbero tassate poiché del tutto equiparate alla tipologia di reddito che vanno a sostituire o integrare.

Dalla lettura dell'accordo transattivo, allegato agli atti, la Commissione ritiene che lo stesso debba intendersi quale ristoro di un danno subito dal contribuente e ciò è

desumibile dalle stesse voci che compongono e identificano le somme accordate. Il Comune, infatti, accetta di rimborsare al contribuente le spese legali da costui sostenute, che certamente rientrano nell'ottica del ristoro di un danno e non nella sostituzione di un reddito: ciò è emblematico per rappresentare la natura dell'accordo raggiunto e la sua connotazione risarcitoria, inteso che il Comune riconosce di dover restituire al contribuente quanto da costui speso a causa dell'Ente stesso. Del pari, le somme riconosciute quali interessi legali e moratori, mentre soltanto la restante parte di Euro 12.039,34 è riferita alla differenza di prestazioni professionali, richiamando espressamente alle fatture emesse dal ricorrente nei confronti del Comune. Semmai si sarebbe potuto discutere dell'inquadramento che le parti abbiano dato alle somme incassate e del perché gli interessi rappresentino una voce così cospicua (cosa che ha comportato anche la non imponibilità ai fini Iva degli stessi) ma ciò non è oggetto di discussione.

L'accordo transattivo in questione e con esso le somme che ne derivano debbono quindi inquadrarsi non già come un'integrazione o una sostituzione di redditi perduti (lucro cessante), bensì quale ristoro di un danno subito (danno emergente), con conseguente non imponibilità delle stesse. Il ricorso è quindi fondato nella parte che riguarda il merito.

Quanto alle spese, che spetterebbero alla parte vittoriosa, la Commissione ritiene di poterle compensare (incluse le spese della fase cautelare) in ragione della condotta processuale tenuta dalla parte ricorrente nella predisposizione dei propri atti difensivi, estremamente prolissi e infarciti di contestazioni infondate, talune anche meramente dilatorie. Giova ricordare in tal senso il pensiero della Corte di Cassazione che, a fattispecie simili, ha addirittura fatto corrispondere l'inammissibilità della domanda giudiziale. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ritenendo lo stesso atto *"troppo lungo e prolisso"* (sentenza 30 settembre 2014, n. 20589), affermando che *"erano sufficienti soltanto le ultime dodici pagine delle motivazioni"* dello stesso ricorso per ritenere ammissibile lo stesso atto. Ciò in forza dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti della causa: esposizione sommaria che non può dirsi rispettata quando il ricorrente riproduca dei contenuti superflui e prolissi, costringendo l'organo di valutazione ad un'attività del tutto inutile ai fini del compito che si è chiamati a svolgere. Tale norma, tuttavia, regola soltanto il ricorso per cassazione, mentre il ricorso dinanzi alla

commissione tributaria provinciale è regolato dalle norme contenute nel D.lgs. n.546 del 1992, per cui alla prolissità del ricorso in esame non può essere comminata una censura di inammissibilità. Ma la prolissità dello stesso atto può comunque intendersi quale condotta processuale meritevole di censura e come tale determinare una deroga al principio di soccombenza che regola la materia delle spese processuali tributarie.

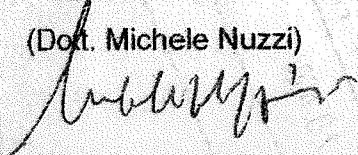
P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Frosinone il 24 Luglio 2017

IL RELATORE

(Dott. Michele Nuzzi)



IL PRESIDENTE

(Dott. Costantino Ferrara)

